



Comune di Settimo Milanese

DELIBERAZIONE C. C. N° 9 DEL 27-02-2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DI NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **19:45**, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO PRETINA SARA	P	STORNI CINZIA	P
RUBAGOTTI FABIO	P	MEREGALLI MASSIMO	P
BAIO MASSIMO	P	DELVECCHIO RUGGIERO	P
BORGONOVO DANIELA	A	BASSI LUIGIA	P
CAIRATI ALESSIA	P	CAMPI STEFANO	P
COSTANTINO PIERLUIGI	P	GARGANO LUIGI	P
FARINA FLORIANA MARIA	P	MADE' OMAR	P
LAZZARONI DIEGO	A		
PIOMBO ANDREA	P		
SIANO GIOVANNI ANIELLO	P		

TOT. ASSENTI 2

TOT. PRESENTI 15

Partecipa alla seduta il Sig. **NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune**

Assume la presidenza il Sig. **RUBAGOTTI FABIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da diverse componenti, fra le quali la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 668, della stessa L. 147/2013 consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare, l'applicazione di una TARIFFA avente natura CORRISPETTIVA, in luogo della TARI;
- nel caso di applicazione del sistema di misurazione puntuale con applicazione di tariffa corrispettiva, per espressa previsione dello stesso comma 668, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;
- il Comune di Settimo Milanese, con deliberazione consiliare n. 48 del 15.9.2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014, sul territorio comunale, il "CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI" in luogo della TARI, ed approvato il relativo Regolamento per la gestione della tariffa, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446;
- con deliberazione consiliare n. 49 del 30/07/2015 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo rifiuti applicato in luogo della Tari;

Richiamata l'odierna deliberazione consiliare n. 8 con la quale è stato approvato il *Piano Finanziario Corrispettivo per i Rifiuti – Quadro economico ai sensi del DPR 158/99 – Anno 2018*, corredato della *Relazione accompagnatoria* e di tutti gli elementi per l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

Dato atto che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Rilevato che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

Visto l'art. 1, comma 38, della Legge di bilancio 2018, n° 205 del 27/12/2017, che proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-

ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

Considerato che nel Regolamento comunale per il Corrispettivo per i Rifiuti, all'art. 21, viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori esenzioni/riduzioni ai sensi l'art. 1, comma 660 e 682 della L. n° 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in bilancio, entro il limite del 7% del valore del Piano Finanziario, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Visto che l'approvazione delle tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti compete al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013;

Vista la proposta di determinazione tariffaria, elaborata dal gestore del servizio di igiene urbana Mantova Ambiente Srl in R.T.I. con AMSA Spa in forza della determinazione di aggiudicazione n. 777 dell' 11.12.2017 ed ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, secondo i criteri e le metodologie sopra richiamati, come da allegati schemi tecnici;

Ritenuto di fissare i seguenti parametri per il calcolo della soglia inferiore e della soglia superiore e dei relativi costi base:

Soglia inferiore calcolata al 50% circa della produzione attesa;

Soglia superiore calcolata maggiorando la produzione attesa di circa il 20%;

Costo in €/lt applicato alla soglia superiore maggiorato del 30% rispetto al prezzo base per la soglia inferiore;

Dato atto che la proposta tariffaria è costituita dai seguenti allegati che formano parte integrante del presente atto:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

Allegato 4 - Tariffe utenze mercatali e diverse;

Considerato che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, gradualmente assestati anche in correlazione alle informazioni che pervengono dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato, al fine di conseguire una maggior corrispondenza con l'effettiva produzione di rifiuti;

Considerato che, dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell'attuale Piano provinciale Rifiuti;

Valutata la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dalla normativa vigente, considerato un gettito presunto da svuotamenti extrasoglia di €. 44.357,00, il tutto secondo valutazioni prudenziali suffragate dalla proposta formulata dal gestore del servizio sulla base dell'esperienza maturata;

Ritenuto di disporre che il Comune di Settimo Milanese assuma in proprio i costi per le agevolazioni sociali di cui all'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e all'art. 21 del "Regolamento per l'applicazione e l'istituzione del corrispettivo per i rifiuti e il tributo comunale sui servizi", per le seguenti fattispecie:

1) nella misura dell'30% della tariffa quota fissa (si intende assorbita ogni altra eventuale riduzione spettante all'utente) per

a) locali ad uso abitativo occupati da nuclei familiari assistiti economicamente in forma continuativa dal Comune di Settimo Milanese. A seguito di segnalazione scritta del settore Servizi Sociali,

contenente nominativo, indirizzo, codice fiscale dei cittadini assistiti dal Comune e la relativa data di ammissione o dimissione dall'assistenza, l'Ente gestore provvede allo sgravio della tariffa o al recupero della stessa a decorrere dal verificarsi della variazione. L'esenzione viene concessa solo per il periodo in cui la persona beneficia dell'assistenza economica continuativa;

b) locali ad uso abitativo occupati da un nucleo familiare con reddito annuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sino al limite massimo di € 4.952,00;

2) nella misura dell'12% della tariffa quota fissa (si intende assorbita ogni altra eventuale riduzione spettante all'utente) per

a) locali ad uso abitativo occupati da un nucleo familiare con reddito annuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) compreso tra € 4.952,01 e € 7.952,00;

3) nella misura del 7% della tariffa quota fissa (si intende assorbita ogni altra eventuale riduzione spettante all'utente) per

a) locali ad uso abitativo occupati da un nucleo familiare con reddito annuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) compreso tra € 7.952,01 e € 9.952,00;

4) nella misura del 65% della tariffa quota fissa e quota variabile 1 (si intende assorbita ogni altra eventuale riduzione spettante all'utente) per

a) locali ed aree occupati dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della L. n. 266 del 11.8.1991 e s.m.i., dalle associazioni di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R. n. 28/96 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all' art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 e s.m.i., dalla Pro Loco, dagli oratori e da associazioni sportive dilettantistiche in considerazione della loro attività sociale con particolare riferimento all'attività di aggregazione giovanile.

5) per le agevolazioni concesse sulla base del reddito ISEE il patrimonio mobiliare della famiglia non deve superare il limite di € 2.052,00, oltre tale limite si perde il diritto alla agevolazione sociale;

6) le riduzioni previste nei precedenti comma 1 lettera a) è concessa sulla base delle informazioni detenute dal Comune, mentre le riduzioni di cui al comma 4 lettera a) sono concesse, sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dal momento in cui decorre la condizione;

7) i limiti di esenzione ISEE sono incrementati di € 2.000,00 nel caso in cui nei locali del nucleo familiare sia stabilmente presente un portatore di handicap con disabilità grave permanente risultante da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'ASL, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 articolo 3, comma 3, accertato secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 7 della stessa legge, con provvedimento di tipo definitivo;

8) le richieste di agevolazione sul Corrispettivo per i Rifiuti di cui al presente paragrafo, fatto salvo quanto precisato al punto 6), dovranno pervenire al Comune di Settimo Milanese, per il 2018, entro il 30 giugno pena la decadenza dal diritto alla agevolazione, presentando il modulo predisposto, che sarà messo a disposizione degli utenti, da parte del Comune attraverso tutti i canali disponibili, integrato dalla documentazione comprovante il possesso del reddito ISEE.

9) qualora l'importo delle agevolazioni richieste dovesse eccedere il tetto di spesa deliberato dal Consiglio Comunale le stesse saranno ridotte, in forma percentuale uguale per tutti gli utenti, fino alla concorrenza del massimo impegno di spesa deliberato.

10) il Comune, tramite gli uffici comunali competenti, provvederà alla liquidazione delle agevolazioni concesse agli utenti a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Gestore Mantova Ambiente srl;

11) la richiesta di esenzione dovrà essere ripresentata ogni anno entro il 30 giugno.

Precisato che il costo totale delle agevolazioni per l'anno 2018, determinato in € 20.000,00, trova idonea copertura nel Bilancio di previsione del 2018, come autorizzazione di spesa, e che la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del corrispettivo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Dato atto che la tariffa corrispettiva è direttamente applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti, Mantova Ambiente Srl in R.T.I. con AMSA Spa, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e dell'art. 1, comma 668, della Legge 27.12.2013, n. 147, nel rispetto delle norme di Legge, regolamentari e del vigente contratto di affidamento in forza della determinazione di aggiudicazione n. 777 dell' 11.12.2017;

Precisato che, conseguentemente, la gestione del servizio e del corrispettivo rifiuti non comporta riflessi sul bilancio comunale in quanto la tariffa-corrispettivo copre totalmente i costi del servizio ed è riscossa dal Gestore del servizio rifiuti;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visti i seguenti provvedimenti di proroga del termine di approvazione del bilancio degli enti locali per l'esercizio 2018:

- decreto 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6.12.2017, di differimento del termine al 28.2.2018;
- decreto 9.2.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.2018, di ulteriore differimento del termine al 31.3.2018;

Dato atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/02/2018;

Ritenuto di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l'anno 2018 sulla base del piano finanziario di cui all'odierna propria deliberazione n. 8;

Visto l'art.1, comma 37, della Legge di bilancio 2018, Legge 205 del 37.12.2017, che proroga al 2018 la sospensione degli aumenti tributari già disposta per il 2017 dall'art. 1, comma 26, della Legge 205/2016, e che prevede espressamente l'esclusione della sospensione per il prelievo sui rifiuti;

Precisato che il presente provvedimento, in relazione all'ammontare del costo del servizio, non comporta comunque aumenti tariffari;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, che regola il potere regolamentare in materia di tributi comunali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente statuto comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 29.10.2001;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il verbale integrale della seduta consiliare odierna, in video-audio è disponibile sul Sito Istituzionale del Comune;

Con voti:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 6 (Meregalli, Delvecchio, Bassi, Madè, Campi, Gargano)

Astenuti n. -

resi nelle forme di legge ed accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti per l'anno 2018, come risultanti dagli allegati:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

Allegato 4 - Tariffe mercatali e utenze diverse

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

4. di approvare le agevolazioni sociali come individuate nella premessa;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione.


Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

II PRESIDENTE
RUBAGOTTI FABIO

II SEGRETARIO GENERALE
NOTARIANNI GIULIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

COMUNE DI SETTIMO M.SE
RIPARTIZIONE COSTI 2018



COMUNE DI SETTIMO M.SE

TARIFE UTENZE DOMESTICHE 2018

DATI STATISTICI					QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE 1 Raccolta Differenziata		QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
									Tariffa Base €/Lt.	0,039450	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,051285
Categorie domestiche	Numero nuclei (intestari)	Superficie totale abitazioni	Incid. Superficie	Incid. Posizioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile 1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variabile 1	Coefficiente attribuzione parte variabile 2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotamenti da conteggiare sempre)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)	
	n	m ²	%	%	Ka	Euro/m ²	Kb -RD (Kg/utenza/die)	Euro/Utenza	Kb -RND (Kg/utenza/die)	Contenitori/anno Lt. 20	Contenitori/anno Lt. 20	
Famiglie di 1 componente	2.544	219.596,00	25,3%	28,9%	0,80	0,808987	0,78	12,485205	0,19	12,00	29,00	
Famiglie di 2 componenti	2.730	278.352,00	32,0%	31,0%	0,94	0,950559	1,34	21,623860	0,34	20,00	50,00	
Famiglie di 3 componenti	1.771	186.863,00	21,5%	20,1%	1,05	1,061795	1,84	29,604094	0,46	28,00	68,00	
Famiglie di 4 componenti	1.285	143.285,00	16,5%	14,6%	1,14	1,152806	2,32	37,326902	0,58	35,00	86,00	
Famiglie di 5 componenti	249	29.343,00	3,4%	2,8%	1,23	1,243817	2,80	45,049709	0,70	43,00	103,00	
Famiglie di 6 o più componenti	67	8.045,00	0,9%	0,8%	1,30	1,314603	3,28	52,772516	0,82	50,00	121,00	
Garage e cantine non pertinenziali	165	3.284,00	0,4%	1,9%	0,80	0,808987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	8.811	868.768	100%	100%								

Contenitori da Lt.

20,00

20,00

Costo Contenitori €

0,79

1,03

Costo da applicarsi
per svuotamenti
extra oltre la
soglia inferiore

Costo da applicarsi
per svuotamenti
extra oltre la
soglia superiore

COMUNE DI SETTIMO M.SE

TARIFFE UTENZE MERCATALI 2018

Categorie mercatali	Tariffa Quota Fissa (€/Mq)	Tariffa Quota Variabile 1 (€/Mq)	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotamenti da conteggiare sempre) (Lt/Mq)	Costo litro soglia inferiore Variabile 2 (€/lt)	Tariffa base (€/Mq)	Tariffa maggiorata 100% (€/Mq)	Tariffa giornaliera (€/Mq)
16 - Banchi di mercato beni durevoli	4,049697	0,449090	21,87	0,039450	5,36	10,72	0,029378
29 - Banchi di mercato genere alimentari	13,650665	1,386079	67,50	0,039450	17,70	35,40	0,096984

TARIFFE UTENZE DIVERSE 2018

--	--	--	--	--	--	--	--